



G. Mi

Csm	Roma	19/04/2013
	Protocollo	P 8377/2013



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
ROMA

R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione

R O M A

Al PROCURATORE GENERALE
presso la Corte di Cassazione

R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello

LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso
le Corti di Appello

LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali

LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso
i Tribunali

LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni

LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni

LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza

LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 336/VV/2011 - Modifica alla Circolare su Applicazioni, Supplenze, tabelle Infradistrettuali e Magistrati Distrettuali.

G. M. 2013, ha comunicato che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 aprile 2013, ha adottato la seguente delibera:

“Nella seduta del 17 ottobre 2012 il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato una articolata delibera in risposta ad una pluralità di quesiti avanzati in tema di tabelle infradistrettuali, esplicitando i principi che potevano già desumersi dall’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria vigente e rinviando ad una successiva modifica di circolare la risoluzione di alcuni nodi irrisolti.

Con la presente delibera, dunque, vengono apportate alla circolare su applicazioni e supplenze, nelle parti concernenti la disciplina delle tabelle infradistrettuali, le necessarie modifiche fondate sulle argomentazioni di cui alla delibera del 17 ottobre 2012, nonché sulla delibera dell’8 febbraio 2012 (in materia di coassegnazione di magistrati che non abbiano ancora conseguito la prima valutazione di professionalità) da intendersi integralmente richiamate.

In particolare, si è provveduto a precisare che:

- le tabelle infradistrettuali non riguardano gli uffici con competenza estesa all’intero distretto;
- non possono essere formate tabelle infradistrettuali che escludano l’utilizzo della coassegnazione o della supplenza, trattandosi di strumenti alternativi o cumulativi – ma entrambi necessari – per il concreto funzionamento del sistema, ferma restando la discrezionalità dei Capi di Corte nella scelta dell’uno o dell’altro (o di entrambi) nei momenti di concreta attuazione delle previsioni generali contenute in tabella;
- tutti i magistrati devono essere inseriti nelle tabelle infradistrettuali, come supplenti o come coassegnatari, ad eccezione dei capi degli uffici;
- i magistrati con funzioni semidirettive potranno essere coassegnati o destinati in supplenza solo su omologhi posti presenti negli uffici abbinati
- non possono essere inseriti nelle tabelle infradistrettuali i magistrati onorari;
- il singolo magistrato deve essere indicato specificamente nelle tabelle infradistrettuali come coassegnato o supplente;
- devono essere predeterminati i presupposti per l’operatività degli istituti della supplenza e della coassegnazione e i criteri oggettivi per l’individuazione automatica del magistrato da destinare in supplenza o da coassegnare;
- ogni magistrato è di regola stabilmente coassegnato o destinato in supplenza infradistrettuale solo a un ufficio diverso da quello di appartenenza;
- l’assegnazione degli affari al coassegnato e al supplente deve avvenire applicando le regole di distribuzione degli affari previste nell’ufficio giudiziario in cui il magistrato è assegnato o destinato in supplenza;
- è consentita la coassegnazione di un magistrato a un ufficio per la trattazione di una materia specialistica per la quale egli abbia superato il periodo di permanenza ultradecennale nella sede principale;
- è consentita la coassegnazione per singole materie o per singole fasi procedimentali;
- il magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità può essere destinato in coassegnazione ad altro ufficio del distretto, in esecuzione delle previsioni contenute nelle tabelle infradistrettuali, solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell’ufficio di titolarità

E’ stata riprodotta anche nella circolare sulle tabelle infradistrettuali la previsione di cui all’art. 2.5 della circolare del 17 novembre 2010 in materia di DDA;

Sono state poi apportate innovazioni nella procedura di scelta dei magistrati da inserire, a monte, nelle tabelle infradistrettuali e da scegliere, a valle, come destinatari dei singoli provvedimenti attuativi di supplenza o coassegnazione.




G. Mi

La principale novità è costituita dalla previsione del consenso del magistrato per coassegnazioni che abbiano una durata superiore ai sei mesi.

Più in particolare, si è previsto che:

- nella convocazione delle riunioni da tenere all'interno dei singoli uffici, preliminari rispetto alla formazione delle tabelle infradistrettuali, deve essere contenuto apposito invito a dichiarare la disponibilità ad essere coassegnati per periodi superiori a sei mesi;
- di conseguenza, dovranno essere specificamente indicati nella tabella infradistrettuale i magistrati che abbiano prestato il consenso ad essere coassegnati per periodi superiori a sei mesi;
- le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla coassegnazione, con abbinamento disposto per l'intera durata delle tabelle, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri di automatismo indicati dal paragrafo 18.2, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente;
- l'adozione del provvedimento non richiede il consenso del magistrato designato quale coassegnato, se l'assegnazione congiunta sia di durata pari o inferiore a sei mesi;
- qualora la coassegnazione sia necessaria per periodi di durata superiore a sei mesi e non possa essere disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi, in mancanza di magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità, le eventuali esigenze di maggiore stabilità nel tempo potranno esser soddisfatte individuando più magistrati da coassegnare d'ufficio per periodi non eccedenti i sei mesi;
- si è previsto che il Consiglio Giudiziario, dopo aver espresso il necessario parere sui provvedimenti di coassegnazione e supplenza infradistrettuale, non li trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura, nei casi in cui essi siano meramente esecutivi delle previsioni tabellari oppure se o non superino i sessanta giorni, sempre che sia stato espresso parere favorevole unanime.

Tanto premesso, i paragrafi 2, 18, 19 e 20 della Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali (Circolare n. P. n. 19197 del 27 luglio 2011- Delibera del 21 luglio 2011) devono essere così riformulati:

2. - Coassegnazioni e supplenze infradistrettuali. Le tabelle infradistrettuali

2.1 – Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici giudicanti e requirenti che, ai soli fini della supplenza e dell'assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici, sono considerati come un unico ufficio, allo scopo di assicurarne un più efficace funzionamento.

Dette tabelle non riguardano gli uffici con competenza estesa all'intero distretto.

Le tabelle infradistrettuali trovano attuazione mediante la coassegnazione e la supplenza infradistrettuale.

Non possono essere formate tabelle infradistrettuali che escludano l'utilizzo della coassegnazione o della supplenza.

La tabella infradistrettuale deve prevedere assegnazioni congiunte per ogni caso in cui risulti necessario riequilibrare le effettive disponibilità di organico degli uffici del distretto.

La medesima tabella deve prevedere altresì supplenze infradistrettuali per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato.

18. – Tabelle infradistrettuali

18.1 – Gli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella, abbinati in modo tale da consentire un agevole spostamento del magistrato impegnato in due distinti uffici, sono indicati nello schema allegato alla presente circolare (All. A).

18.2 – Per la formazione delle tabelle infradistrettuali, sia giudicanti che requirenti, si osservano le ordinarie modalità procedurali previste al par. 3 e ss. della circolare sulla formazione delle

Le tabelle negli uffici giudicanti. Nella convocazione delle riunioni da tenere all'interno dei singoli uffici, deve essere contenuto apposito invito a dichiarare la disponibilità ad essere coassegnati per periodi superiori a sei mesi.

G. M. I Presidenti delle Corti di appello e i Procuratori generali devono convocare apposite riunioni con i dirigenti degli uffici compresi nella tabella infradistrettuale.

Tutti i magistrati devono essere inseriti nelle tabelle infradistrettuali, come supplenti o come coassegnatari, ad eccezione dei capi degli uffici. I magistrati con funzioni semidirettive potranno essere coassegnati o destinati in supplenza solo su omologhi posti presenti negli uffici abbinati.

Vanno esclusi dalle tabelle infradistrettuali i magistrati con prole di età inferiore a tre anni e quelli che si trovino nelle condizioni di cui al par. 45.6 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, salvo che non dichiarino la loro disponibilità, nonché i magistrati onorari.

I magistrati della Direzione distrettuale antimafia di regola non possono essere inseriti nella tabella infradistrettuale, salvo il caso in cui, con adeguata motivazione, risulti che tale inserimento non li sottragga, neanche in parte, ai compiti prioritari di trattazione dei procedimenti di cui all'art. 51 c.p.p.

Il singolo magistrato deve essere indicato specificamente nelle tabelle infradistrettuali come coassegnato o supplente.

Dovranno essere specificamente indicati i magistrati che abbiano prestato il consenso ad essere coassegnati per periodi superiori a sei mesi.

Devono altresì essere predeterminati i presupposti per l'operatività degli istituti della supplenza e della coassegnazione e i criteri oggettivi per l'individuazione automatica del magistrato da destinare in supplenza o da coassegnare.

Ogni magistrato è di regola stabilmente coassegnato o destinato in supplenza infradistrettuale solo a un ufficio diverso da quello di appartenenza.

L'assegnazione degli affari al coassegnato e al supplente deve avvenire applicando le regole di distribuzione degli affari previste nell'ufficio giudiziario in cui il magistrato è assegnato o destinato in supplenza.

19. – Assegnazione congiunta

19.1 – L'assegnazione congiunta o coassegnazione è disposta dal Presidente della Corte di appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti. Può trovare applicazione per sopperire alle più varie esigenze di servizio e comporta l'assegnazione in via ordinaria di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza, allo scopo di razionalizzare la distribuzione dell'organico e l'organizzazione dei singoli uffici, di soddisfare le esigenze di specializzazione e di ovviare alle eventuali situazioni di incompatibilità.

E' consentita la coassegnazione di un magistrato a un ufficio per la trattazione di una materia specialistica per la quale egli abbia superato il periodo di permanenza ultradecennale nella sede principale.

19.2 – L'assegnazione congiunta esula dalle esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione e dalla vacanza in organico e riguarda esclusivamente uffici aventi la medesima attribuzione o competenza.

19.3 – Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla coassegnazione, con abbinamento disposto per l'intera durata delle tabelle, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri di automatismo indicati dal paragrafo 18.2, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.

E' consentita la coassegnazione per singole materie o per singole fasi procedurali.

Il magistrato che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità può essere destinato in coassegnazione ad altro ufficio del distretto, in esecuzione delle previsioni contenute nelle tabelle infradistrettuali, solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità.

19.4 – Il provvedimento di assegnazione congiunta è adottato dai Presidenti di Corte d'appello e dai Procuratori generali, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del coassegnato, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.

G. *M* Il provvedimento di assegnazione congiunta deve essere adeguatamente motivato in ordine alla concorrenza dei presupposti. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, dovranno essere indicate le ragioni dell'individuazione del magistrato coassegnato. Nell'ambito di queste ultime deve rivestire carattere di prevalenza l'esigenza di funzionalità dell'ufficio nell'ambito del quale è scelto il coassegnato, avuto riguardo alla natura ed all'entità dei carichi di lavoro.

19.5 – La sede principale del magistrato assegnato congiuntamente deve considerarsi ad ogni effetto, giuridico ed economico, l'ufficio del cui organico il magistrato faccia parte.

19.6 – Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato, nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un supplente.

19.7 – L'adozione del provvedimento non richiede il consenso del magistrato designato quale coassegnato, se l'assegnazione congiunta sia di durata pari o inferiore a sei mesi.

Qualora la coassegnazione sia necessaria per periodi di durata superiore a sei mesi e non possa essere disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi, in mancanza di magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità, le eventuali esigenze di maggiore stabilità nel tempo potranno esser soddisfatte individuando più magistrati da coassegnare d'ufficio per periodi non eccedenti i sei mesi.

19.8 – Il provvedimento di assegnazione congiunta va trasmesso al Consiglio Giudiziario per il parere e l'inserimento nel fascicolo dell'ufficio. Il provvedimento non va trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione qualora il decreto sia meramente esecutivo delle previsioni tabellari.

Eguale non devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura i decreti di assegnazione congiunta non meramente esecutivi delle previsioni tabellari se di durata fino a sessanta giorni, nel caso in cui il Consiglio giudiziario abbia espresso parere favorevole all'unanimità.

Il Consiglio giudiziario trasmette immediatamente al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione i provvedimenti di assegnazione congiunta nel caso in cui sia stato espresso dal Consiglio giudiziario parere contrario oppure favorevole, ma a maggioranza.

Qualora sia necessario adottare una variazione tabellare, si segue la procedura di cui al par. 13 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.

20. – *Supplenza infradistrettuale*

20.1 – La supplenza infradistrettuale permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene ad un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale ed ha la funzione di ampliare la base dei magistrati destinati a svolgere le funzioni di supplente.

20.2 – La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la mancanza o l'impedimento del magistrato sia destinato a protrarsi per più di sette giorni.

20.3 – Il supplente subentra nel ruolo del magistrato sostituito.

20.4 – Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente.

20.5 – La destinazione in supplenza e la sua durata dipendono dalla valutazione in concreto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, oltre che dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con particolare riferimento ai carichi di lavoro.

20.6 – Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della "medesima competenza", stabilito per l'assegnazione congiunta dal par. 19.

20.7 – Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri di automatismo indicati dal paragrafo 5, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.

G. 20.8 – Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dai Presidenti di Corte d'appello e dai Procuratori generali, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.

20.9 – Il provvedimento di supplenza infradistrettuale deve essere adeguatamente motivato ed indicare espressamente le cause del mancato ricorso al supplente previsto nelle tabelle o nei progetti organizzativi dell'ufficio in cui si è verificata l'assenza o l'impedimento temporaneo del magistrato. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, dovranno essere indicate le ragioni dell'individuazione del supplente. Nell'ambito di queste ultime deve rivestire carattere di prevalenza l'esigenza di funzionalità dell'ufficio nell'ambito del quale è scelto il supplente, avuto riguardo alla natura ed all'entità dei carichi di lavoro.

20.10 – Per i provvedimenti di supplenza infradistrettuale si applica la procedura di cui ai Capi I e II.

Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario ed al Consiglio superiore della magistratura nell'osservanza delle direttive del par. 11.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo si applicano, comunque, le disposizioni generali previste in circolare per le supplenze, in quanto compatibili".

■ SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)